



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 117
Operativa

OGGETTO: **Attività Produttive.**

Commercio sede fissa.

Vendite di fine stagione invernali ed estive per l'anno 2015 (c.d. SALDI).

Ordinanza Dirigenziale n. 4832 del 19/12/2014.

Integrazione alle circolari del Corpo n. 151/04 e n. 151BIS/04.

Revoca della circolare del Corpo n. 114/14.

Per opportuna conoscenza, si comunica che, con l'ordinanza in oggetto - che annulla e sostituisce la 4714 del 12/12/2014 - la Civica Amministrazione ha **rimodulato**, per l'anno **2015**, il periodo di svolgimento delle:

➤ *vendite di fine stagione **invernali***

➤ *vendite di fine stagione **estive***

ORDINANZA n. 4832 del 19/12/2014 - (estratto)

IL DIRIGENTE

DISPONE

Di fissare il periodo di svolgimento delle

*vendite di fine stagione **invernali*** per l'anno **2015** nell'arco di tempo

03 gennaio - 02 marzo

*vendite di fine stagione **estive*** per l'anno **2015** nell'arco di tempo

04 luglio - 29 agosto

Si rammenta che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale - n. mecc. 200809464/16 del 16/12/2008 - è stata approvata la nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che prevede - in sostituzione della precedente comunicazione al Comune - l'esposizione di apposita informativa ai consumatori;
- l'informativa, debitamente compilata secondo il modello approvato con la citata Deliberazione - e contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione - deve essere esposta nell'esercizio in luogo ben visibile per il pubblico.

Inoltre:

- ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. n. 28/99 - *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”*.
- ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.L.vo n. 114/98: “lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”.
- l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo [D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206 (vds. circolare del Corpo n. 152/05 e smi)].

Infine - ai sensi dell'art. 14 bis, della L.R. n. 28/99, introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 27/04 - *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite Promozionali aventi per oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”*, fatta eccezione per *“le vendite promozionali effettuate sottocosto”*.

Si richiama integralmente il prontuario delle principali violazioni in materia, diramato con la circolare del Corpo n. 71/06 (quadri n. 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 47BIS) .

La circolare del corpo n. 114/14 è revocata.

SG/RB

Addi, 22/12/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI

